

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 gennaio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020.

Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2010, 28 ottobre 2011, 15 settembre 2015, relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche e Toscana. (21A00041) .. Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 gennaio 2021.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037, tramite consorzio di collocamento. (21A00075) Pag. 6

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


DECRETO 9 dicembre 2020.

Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive. (20A07404) Pag. 8

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 dicembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Nocciola di Giffoni IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola di Giffoni». (21A00018)..... Pag. 16



DECRETO 28 dicembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Oliva di Gaeta». (21A00017) *Pag.* 17

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 dicembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 733). (21A00040) *Pag.* 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 17 dicembre 2020.

Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020. (Delibera n. 20/303). (20A07403) *Pag.* 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril». (20A07405) *Pag.* 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc». (20A07406) *Pag.* 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan». (20A07407) *Pag.* 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Centrient». (20A07408) *Pag.* 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tanturb» (20A07409) *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «CAPD 17», «CAPD 18» e «CAPD 19». (20A07410) ... *Pag.* 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morfina Solfato Ethypharm». (20A07411) ... *Pag.* 32

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A07372) *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A07373) *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A07374) *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A07375) *Pag.* 32

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A07376) *Pag.* 33

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A07377) *Pag.* 33

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A07378) *Pag.* 33

Classificazione di un prodotto esplosivo (20A07379) *Pag.* 33


Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A07380) *Pag.* 33

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 335/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 3 dicembre 2020. (21A00047) . *Pag.* 34



Approvazione della delibera n. 53/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 23 aprile 2020. (21A00048).	Pag. 34	Approvazione della delibera n. 8 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 25 novembre 2020. (21A00057)	Pag. 34
Approvazione della delibera n. 54/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 23 aprile 2020. (21A00055).	Pag. 34	Approvazione della delibera n. 10/2020 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 26 novembre 2020. (21A00058)	Pag. 34





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020.

Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2010, 28 ottobre 2011, 15 settembre 2015, relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche e Toscana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico), ha incrementato di venti milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 di-

cembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2009.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2010.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi degli articoli 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici per l'annualità 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per le annualità 2012-2013;

Visto il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 che riporta nell'allegato I la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni delle annualità 2012-2013 e nell'allegato le riassegnazioni dell'annualità 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2010 recante «Assegnazione alle Regioni Liguria, Piemonte e Umbria di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011 recante «Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed 15 settembre 2015 recante «Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2017 recante «Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» nel quale, all'art. 1 comma 1, viene annullato il contributo di euro 550.000,00 per l'intervento riportato al n. 1 dell'Allegato 5 sulla scuola media «G. Ungaretti» edificio B sito in Coreglia Antelminelli, lasciando finanziamento nella disponibilità della Regione Toscana, mentre al comma 2 lettera c) del medesimo articolo, viene assegnato un contributo integrativo di euro 463.131,00 all'intervento riportato al n. 2 dell'allegato 9 sul corpo A della stessa scuola media, risultando quindi nella disponibilità della Regione Toscana la differenza di contributo pari a euro 86.869,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2017, recante «Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» che all'allegato 1 riporta la tabella di ripartizione delle riassegnazioni delle annualità 2012-13 che prevede per la Regione Toscana un importo di euro 64.948,64;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3728/08, secondo il quale, il parere Commissione mista, costituita, ai sensi dell'art. 3

comma 7, della stessa ordinanza, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009 e modificata con decreti del 7 giugno 2011 e del 23 aprile 2015, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;

Visto il verbale della riunione della Commissione mista del 12 settembre 2018 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero e dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale vengono approvate le modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo e Liguria;

Visto il verbale della riunione della Commissione mista del 28 novembre 2019 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale vengono approvate le modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Basilicata, Lazio, Liguria, Marche e viene approvato con riserva il piano trasmesso dalla Regione Toscana in quanto mancante del parere positivo dell'Ufficio scolastico regionale relativamente all'intervento di adeguamento strutturale ed antisismico della scuola «Il Melograno» di Pistoia;

Vista la lettera prot. 29668 del 24 gennaio 2020 con la quale la Regione Toscana trasmette il parere positivo dell'Ufficio scolastico regionale relativamente all'intervento di adeguamento strutturale ed antisismico della scuola «Il Melograno» di Pistoia;

Vista la nota della Regione Lazio prot.n. 541586 del 5 agosto 2016 nella quale si richiede una riduzione del finanziamento dell'intervento sulla Scuola Elementare Statale nel Comune di Filetino da 1.332.000,00 euro, assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2015, a 700.000,00 euro, risultando quindi una riduzione di finanziamento pari a 632.000 euro e non 662.000 euro, come riportato per un refuso nel verbale della riunione della Commissione mista del 29 novembre 2019;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;



Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. Gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente decreto sono annullati. Il relativo finanziamento, pari complessivamente a 4.004.797,81 euro, rimane nella disponibilità delle rispettive regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e concorre alla definizione dei piani finanziati negli allegati successivi.

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 2, si dispone che:

a) l'intervento n. 1 di cui all'allegato 7 al presente decreto è finanziato con un contributo di 725.962,85 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell'intervento annullato di cui all'allegato 1 al presente decreto.

b) l'intervento n. 1 di cui all'allegato 8 al presente decreto è finanziato con un contributo di 463.709,00 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell'intervento annullato di cui all'allegato 2 al presente decreto. Le risorse che residuano dall'intervento annullato, pari a 78 centesimi, rimangono nella disponibilità della Regione Basilicata, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e concorrono alla definizione dei piani successivi.

c) all'intervento n. 2 di cui all'allegato 9 al presente decreto, già finanziato al n. 2 di cui all'allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana pari a 632.000,00 euro. Il finanziamento totale dell'intervento n. 2 di cui all'allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 rimane, pertanto, fissato in 700.000,00 euro. Le risorse residue, pari 632.000,00 euro rimangono nella disponibilità della Regione Lazio, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e concorrono alla definizione dei piani successivi.

d) all'intervento n. 3 di cui all'allegato 10 al presente decreto, già finanziato al n. 3 di cui all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 19 novembre 2015 con importo di 230.354,99 euro, è assegnato un contributo integrativo pari a 271.818,88 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell'intervento annullato di cui all'allegato 5 del presente decreto. Il finanziamento totale rimane, pertanto, fissato in 502.173,87 euro.

e) l'intervento n. 1 di cui all'allegato 11 al presente decreto è finanziato con un contributo di 450.167,00 euro a valere sulle seguenti risorse: quanto a 298.350,00 euro derivanti dall'intervento annullato di cui all'allegato 6 al presente decreto, quanto a 64.948,00 euro a valere sulle risorse di cui all'Allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2017 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 2017, assegnate e non ancora trasferite alla Regione Toscana e quanto a 86.869,00 euro derivanti dalla differenza tra il contributo annullato di cui al n. 1 dell'Allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2017 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2017, pari a 550.000,00 euro, ed il contributo integrativo assegnato, nel medesimo decreto, all'intervento di cui al n. 2 dell'Allegato 9, pari a 463.131,00 euro.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2615



Allegato 1 – Regione Abruzzo

Intervento annullato finanziato al N. 1 dell'allegato 1 al dPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n. 24 del 30/01/2012

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	PE	Penne	Scuola Primaria "M.Giardini"	Comune di Penne	€	725.962,85

Allegato 2 – Regione Basilicata

Intervento annullato finanziato al N. 1 dell'allegato 7 al dPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	PZ	Potenza	Istituto d'Arte - Corpo C	Provincia di Potenza	€	463.709,78

Allegato 3 – Regione Lazio

Intervento annullato finanziato ai NN. 3 e 5 dell'allegato 12 al dPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
3	RI	Rieti	Succursale Liceo Scientifico	Provincia di Rieti	€	974.000,00
5	FR	Fumone	Edificio scolastico "I Pozzi"	Comune di Fumone	€	800.765,40
				Totale	€	1.774.765,40

Allegato 4 – Regione Liguria

Intervento annullato finanziato al N. 1 dell'allegato 13 al dPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	SP	Lerici	Scuola Secondaria Mantegazza	Comune di Lerici	€	135.626,45

Intervento annullato finanziato al N. 1 dell'allegato 1 al dPCM 26/02/2010 pubblicato in GU n. 102 del 04/05/2010

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	IM	Sanremo	Scuola Elementare "Borgo Rodari"	Comune di Sanremo	€	334.564,45

Allegato 5 – Regione Marche

Intervento annullato finanziato al N. 1 dell'allegato 15 al dPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO	
1	AN	Arcevia	Scuola materna "Conce"	Comune di Arcevia	€	271.818,88



Allegato 6 – Regione Toscana

Intervento annullato finanziato al N. 4 dell'allegato 19 al dPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO ANNULLATO
4	AR	Sansepolcro	Scuola Materna "Il Melograno"	Comune di Sansepolcro	€ 298.350,00

Allegato 7 – Regione Abruzzo

Nuovo intervento

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO
1	CH	Pretoro	Scuola dell'Infanzia e Primaria di Via Mulini 3/A	Comune di Pretoro	€ 725.962,85

Allegato 8 – Regione Basilicata

Nuovo intervento

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
1	PZ	Melfi	Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Tecnico Industriale "Ten Remo Righetti"	Provincia di Potenza	€ 463.709,00

Allegato 9 – Regione Lazio

Riduzione di contributo all'intervento N. 2 di cui all'allegato 12 al dPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	RIDUZIONE DI CONTRIBUTO
2	FR	Filettino	Scuola Elementare Statale	Comune di Filettino	€ 632.000,00

Allegato 10 – Regione Marche

Contributo integrativo all'intervento N. 3 di cui all'allegato 15 al dPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
3	AP	Pedaso	Scuola materna	Comune di Pedaso	€ 271.818,88

Allegato 11 – Regione Toscana

Nuovo intervento

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO
1	PT	Pistoia	Scuola dell'infanzia "Il Melograno"	Comune di Pistoia	€ 450.167,00



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 2021.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 gennaio 2021 ammonta a 6.500 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale Inv. Banking e UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 5 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	10.000 milioni di euro
decorrenza:	12 gennaio 2021
scadenza:	1° marzo 2037
tasso di interesse:	0,95% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito



data di regolamento	12 gennaio 2021
prezzo di emissione:	99,409
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,2% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95% pagabile posticipatamente in due semestralità il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° marzo 2021, sarà pari allo 0,125967% lordo, corrispondente a un periodo di quarantotto giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte titoli S.p.a. - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2037, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«Offering Circular» del 5 gennaio 2021.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale Inv. Banking e UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 12 gennaio 2021 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 12 gennaio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.



L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2021

*p. Il direttore generale
del Tesoro*
IACOVONI

21A00075

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 2020.

Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 2 stabilisce che «L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio»;

Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stanziante per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscri-

zione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»;

Visto l'art. 4-*quater*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, art. 2, comma 4, con cui sono stati individuati i compiti della divisione 5 Abusivismo edilizio, osservatorio e contenzioso della direzione generale per la condizione abitativa;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed è stata, altresì, demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-*ter*, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 è stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto l'art. 2 (Finalità e criteri di utilizzazione del fondo) del predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo



totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo demolizioni".».

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalità di presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresì resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare».

Visto l'avviso pubblico prot. n. 9159 del 12 agosto 2020 del direttore generale per la condizione abitativa;

Visto il decreto del 21 agosto 2020 con cui la dirigente della divisione 5 della direzione generale per la condizione abitativa nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni;

Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalle ore 12,00 del 21 settembre 2020 alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020;

Visto che attraverso l'apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo sono pervenute nei termini le istanze di trentotto comuni, per un totale di centotredici schede intervento, in quattordici regioni;

Visti i due verbali di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 11835 del 4 novembre 2020 e prot. n. 12231 del 13 novembre 2020;

Vista la proposta dell'elenco degli interventi con i relativi importi ammessi al contributo contenuta nel verbale n. 2 del Responsabile del procedimento prot. n. 12231 del 13 novembre 2020 dalla quale emergono centosei interventi istruiti positivamente in trentadue comuni, ubicati in quattordici regioni, per una volumetria complessiva di 100.577,18 metri cubi, ed un ammontare di contributi da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari ad euro 3.383.272,55;

Vista la relazione illustrativa del presente decreto;

Considerato che l'elenco degli interventi da ammettere al contributo assicura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 254 del 23 giugno 2020, la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna delle quattordici regioni, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso;

Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, come integrate dall'art. 46-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abu-

sive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di residui di lettera *f*) per un importo di euro 5 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari di provenienza 2018 e 2019 e per un importo di euro 1 milione, per l'esercizio finanziario di provenienza 2020;

Considerato che le disponibilità di cassa per l'anno 2020 presenti sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pari ad euro 6.000.000,00;

Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, vi è la capienza necessaria per procedere all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro 3.383.272,55, a valere sui residui di lettera *f*) di provenienza 2018, pari a 5.000.000 di euro di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto n. 254 del 23 giugno 2020, è approvato l'allegato elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive, con i relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco allegato sono assegnati ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive approvati con il presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dal presente decreto sono pari ad euro 3.383.272,55 e sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 7446 in termini di residui di lettera *f*) con esercizio finanziario di provenienza 2018.


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 9 dicembre 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 25 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 3863




Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e importi ammessi al contributo - risorse art. 1, comma 26, L.205/2017

Posizione	Regione	Comune	Indirizzo	Scheda Intervento Codice ID	Volumetria (mc)	Contributo richiesto (euro)	Contributo approvato (euro)
1	Umbria	Perugia	Via della Distilleria n°11 Loc. Ponte Valleceppi	56	4.201	335.000,00	335.000,00
2	Campania	Casal di Principe	VIA CIRCUMVALLAZIONE SNC	3	2.617	53.596,40	53.596,40
3	Lazio	Fondi	Loc. Quarto della Calce, Via Maginotti	104	1.521	23.625,88	23.625,88
4	Toscana	Cortona	Cortona Loc. Centoia	64	1.500	11.500,00	11.500,00
5	Puglia	Brindisi	località Posticeddu	208	1.315	76.128,15	76.128,15
6	Abruzzo	Martinsicuro	Via Risorgimento 13	109	1.296	26.084,46	26.084,46
7	Calabria	Monasterace	via Alfarano	142	764	25.487,71	25.487,71
8	Emilia-Romagna	Minerbio	via Santoline, 25	125	622	18.298,54	18.298,54
9	Sicilia	Castelvetrano	strada 111 n.17	5	610	14.792,50	14.792,50
10	Sardegna	Quartucciu	Localitàs Concias Piscina Nuxedda	65	350	21.040,79	21.040,79
11	Marche	Matelica	VIA TIRATORI	1	344	9.760,00	9.760,00
12	Lombardia	Trescore Balneario	via Colle Niardo	227	301	4.382,18	4.382,18
13	Liguria	Bordighera	via Coggiola n. 24/2	25	60	4.165,00	4.165,00
14	Campania	Pozzuoli	Via Cupa delle Fascine,19/F - Pozzuoli (NA)	7	5.605	135.766,13	135.766,13
15	Campania	Giugliano in Campania	VIA LAGO PATRIA LOCALITA' LITERNUM	195	3.660	129.109,62	129.109,62
16	Campania	Casal di Principe	PROLUNGAMENTO VIA SAN DONATO	89	3.653	108.937,83	108.937,83
17	Umbria	Nocera Umbra	COLLE SAN FELICISSIMO 06025 NOCERA UMBRA (PG)	239	2.954	51.803,07	51.803,07
18	Campania	Castellammare di Stabia	via Schito n. 28	95	2.564	60.540,82	60.540,82



Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e importi ammessi al contributo - risorse art. 1, comma 26, L.205/2017

Posizione	Regione	Comune	Indirizzo	Scheda Intervento Codice ID	Volumetria (mc)	Contributo richiesto (euro)	Contributo approvato (euro)
19	Campania	Giugliano in Campania	via Lago Patria località Litternum	127	2.544	107.587,47	107.587,47
20	Campania	Nocera Inferiore	Via Egri Erbstein (già Viale San Francesco)	97	2.400	35.059,14	35.059,14
21	Campania	Casal di Principe	VIA ANCONA SNC	91	2.371	124.660,34	124.660,34
22	Sicilia	Carini	Via Amerigo Vespucci, 234	112	2.317	59.220,45	59.220,45
23	Campania	Torre del Greco	via Cupa Lionello n.7	180	2.084	67.010,77	67.010,77
24	Campania	Giugliano in Campania	VIA LAGO PATRIA LOCALITA' LITERNUM	197	2.070	89.306,34	89.306,34
25	Campania	Castellammare di Stabia	VIA TRAVERSA SAVORITO 37	93	1.983	50.922,68	50.922,68
26	Campania	Pozzuoli	Via Grotta del Sole, 36 Pozzuoli (NA)	35	1.648	53.402,67	53.402,67
27	Sicilia	Bagheria	C/da Foggia - Bagheria (PA)	101	1.406	71.500,00	71.500,00
28	Sicilia	Castellammare del Golfo	Spiaggia Plaia	191	1.402	32.703,51	32.703,51
29	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 111	44	1.400	33.950,00	33.950,00
30	Sicilia	Castelvetrano	Via 41 fraz. Triscina di Selinunte	52	1.350	32.737,50	32.737,50
31	Sicilia	Carini	Lungomare C. Colombo, 519, 521, 523	137	1.335	27.694,39	27.694,39
32	Sicilia	Castelvetrano	strada 25 fraz. Triscina di Selinunte	18	1.270	30.797,50	30.797,50
33	Campania	Capodrise	via adige, 16	200	1.267	41.570,10	41.570,10
34	Sicilia	Carini	Lungomare C. Colombo, 565, 565/A	144	1.225	23.692,72	23.692,72
35	Sicilia	Carini	Lungomare C. Colombo, 539, 541	145	1.203	23.057,32	23.057,32
36	Sicilia	Castelvetrano	Strada 71 fraz. Triscina di Selinunte	49	1.200	29.100,00	29.100,00



Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e importi ammessi al contributo - risorse art. 1, comma 26, L.205/2017

Posizione	Regione	Comune	Indirizzo	Scheda Intervento Codice ID	Volumetria (mc)	Contributo richiesto (euro)	Contributo approvato (euro)
37	Sicilia	Castelvetrano	Strada 21 fraz. Triscina di Selinunte	50	1.180	28.615,00	28.615,00
38	Sicilia	Bagheria	C.da Foggia - Bagheria (PA)	106	1.071	58.500,00	58.500,00
39	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 59A fraz. Triscina di Selinunte	51	1.065	25.826,25	25.826,25
40	Sicilia	Trapani	CONTRADA MARAUSA LIDO - VIA SAN PANTALEO	216	1.021	58.000,00	58.000,00
41	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 45	42	1.000	24.250,00	24.250,00
42	Sicilia	Carini	Via Torre Ulisse, 85	146	988	22.103,10	22.103,10
43	Sicilia	Bagheria	Via F.P. Perez n.63 (Mongerbino) - Bagheria (PA)	123	968	27.500,00	27.500,00
44	Campania	Capodrise	VIA TEVERE, 10	250	964	34.717,45	34.717,45
45	Emilia-Romagna	Comacchio	VIALE DEI MILLE - COMACCHIO LOC. PORTOGARIBALDI (FE)	131	948	31.419,07	31.419,07
46	Sicilia	Bagheria	Corso Italia n.67 - Bagheria (PA)	121	915	25.000,00	25.000,00
47	Toscana	San Casciano in Val di Pesa	Via Don Minzoni 14 interno	237	899	22.025,67	22.025,67
48	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 155B fraz. Triscina di Selinunte	37	860	20.855,00	20.855,00
49	Sicilia	Castelvetrano	strada 133 fraz. Triscina di Selinunte	59	830	20.143,75	20.143,75
50	Sicilia	Carini	Lungomare C. Colombo, 553	147	799	17.652,59	17.652,59
51	Sicilia	Castelvetrano	Strada 65 fraz. Triscina di Selinunte	16	760	18.430,00	18.430,00
52	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 59	43	720	17.460,00	17.460,00
53	Sicilia	Castelvetrano	Strada 129 n.5 fraz. Triscina di Selinunte	38	715	17.338,75	17.338,75
54	Sicilia	Trapani	contrada Marausa Lido - Viale Mozia	212	715	47.500,00	47.500,00




Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e importi ammessi al contributo - risorse art. 1, comma 26, L.205/2017

Posizione	Regione	Comune	Indirizzo	Scheda Intervento Codice ID	Volumetria (mc)	Contributo richiesto (euro)	Contributo approvato (euro)
55	Lazio	Fondi	Fondi, Loc. Selva Vetere, Via dell'Allodola	122	701	4.765,11	4.765,11
56	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 59/A	41	700	16.975,00	16.975,00
57	Sicilia	Castelvetrano	Via 91 n.47 Triscina di Selinunte	36	680	16.490,00	16.490,00
58	Puglia	Brindisi	strada Patri n. 16	217	676	44.217,89	44.217,89
59	Sicilia	Trapani	Contrada Marausa Lido - Via Glauco	215	670	44.500,00	44.500,00
60	Sicilia	Castelvetrano	Strada 23 fraz. Triscina di Selinunte	39	665	16.126,25	16.126,25
61	Sicilia	Castelvetrano	strada 81/bis fraz. di Triscina di Selinunte	17	645	15.641,25	15.641,25
62	Sicilia	Castelvetrano	Strada 1 trav. 24 fraz. Triscina di Selinunte	53	625	15.156,25	15.156,25
63	Sicilia	Castelvetrano	strada 155/B fraz. Triscina di Selinunte	19	600	14.550,00	14.550,00
64	Liguria	Bordighera	via Pasteur s.n.c.	30	600	4.241,99	4.241,99
65	Sicilia	Carini	Lungomare C. Colombo, 355	148	596	14.829,18	14.829,18
66	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 153	40	550	13.337,50	13.337,50
67	Sicilia	Castelvetrano	strada 155/B fraz. Triscina di Selinunte	20	530	12.852,50	12.852,50
68	Campania	Battipaglia	Località Lago	251	507	10.400,00	10.400,00
69	Sicilia	Carini	Lungomare C. Colombo, 933	149	492	11.745,23	11.745,23
70	Campania	Torre del Greco	Via Antica Trecase n.6/E	177	473	20.726,33	20.726,33
71	Umbria	Magione	VIA SODINO	185	462	12.625,00	12.625,00
72	Campania	Battipaglia	Località Lago	254	458	11.500,00	11.500,00



Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e importi ammessi al contributo - risorse art. 1, comma 26, L.205/2017

Posizione	Regione	Comune	Indirizzo	Scheda Intervento Codice ID	Volumetria (mc)	Contributo richiesto (euro)	Contributo approvato (euro)
73	Sicilia	Bagheria	Via F. P. Perez n.27 (Mongerbino) - Bagheria (PA)	116	457	42.750,00	42.750,00
74	Campania	Castellammare di Stabia	via Traversa Schito n. 11/a	90	429	32.727,15	32.727,15
75	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 141 fraz. Triscina di Selinunte	54	420	10.185,00	10.185,00
76	Campania	Torre del Greco	via Tortora n.95	133	416	35.000,00	35.000,00
77	Sicilia	Castelvetrano	Strada 61 fraz. Triscina di Selinunte	47	415	10.063,75	10.063,75
78	Sicilia	Castelvetrano	Strada 81/Bis n.6 fraz. Triscina di Selinunte	77	415	10.063,75	10.063,75
79	Sicilia	Castelvetrano	Strada 63 Fraz. Triscina di Selinunte	72	410	9.942,50	9.942,50
80	Sicilia	Castelvetrano	Via 41	83	400	9.700,00	9.700,00
81	Sicilia	Messina	via Torrente Badiazza	179	400	20.680,00	20.680,00
82	Sicilia	Castelvetrano	Strada 155/b	74	390	9.457,50	9.457,50
83	Puglia	Brindisi	strada statale 7 Appia civ. 12	219	380	29.653,96	29.653,96
84	Lazio	Fondi	Loc. Borgo S. Antonio	230	360	9.389,80	9.389,80
85	Sicilia	Castelvetrano	STRADA 3 FRAZ. TRISCINA DI SELINUNTE	76	350	8.487,50	8.487,50
86	Sicilia	Castelvetrano	Via 145/A	98	340	8.245,00	8.245,00
87	Sicilia	Castelvetrano	Strada 143 fraz. Triscina di Selinunte	75	325	7.881,25	7.881,25
88	Sicilia	Patti	C/da Acquarancio - Patti (ME)	129	300	10.600,00	10.600,00
89	Campania	Capodrise	via san pietro snc	238	300	16.624,31	16.624,31
90	Sicilia	Castellammare del Golfo	c.da Bocca della Carrubba	204	288	78.134,10	78.134,10



Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e importi ammessi al contributo - risorse art. 1, comma 26, L.205/2017

Posizione	Regione	Comune	Indirizzo	Scheda Intervento Codice ID	Volumetria (mc)	Contributo richiesto (euro)	Contributo approvato (euro)
91	Sicilia	Castellammare del Golfo	C.DA CASTELLACCIO-FRAGINESI	206	263	8.758,74	8.758,74
92	Campania	Battipaglia	Località Lago	243	252	7.844,55	7.844,55
93	Sicilia	Bagheria	Via F.P. Perez n.9 (Mongerbino) - Bagheria (PA)	119	230	22.250,00	22.250,00
94	Sicilia	Bagheria	Via F.P. Perez n.9 (Mongerbino) - Bagheria (PA)	117	220	14.000,00	14.000,00
95	Sicilia	Castelvetrano	Strada 135 Fraz. Triscina di Selinunte	79	200	4.850,00	4.850,00
96	Campania	Battipaglia	Località Lago	247	187	4.426,06	4.426,06
97	Sardegna	Sinnai	SOLANAS	114	163	14.000,00	14.000,00
98	Sicilia	Messina	via Quod Quaeris is. 435 pal. D	183	150	17.300,00	17.300,00
99	Sicilia	Messina	S. Lucia sopra Contesse Case Arcobaleno pal. 48 int. 63	182	150	6.750,00	6.750,00
100	Sicilia	Messina	via Palermo is. 13 pal. F	184	120	14.820,00	14.820,00
101	Lazio	Castel Gandolfo	via dei pescatori	187	118	31.061,90	31.061,90
102	Sicilia	Bagheria	corso Italia n.67 - C/da Foggia - Bagheria (PA)	105	98	6.250,00	6.250,00
103	Lazio	Fondi	Loc. Mordorei, n. 29	242	73	3.247,64	3.247,64
104	Sicilia	Messina	via Comunale Gazzi	186	60	5.200,00	5.200,00
105	Liguria	Bordighera	via Aurelia n. 19	28	30	500,00	500,00
106	Liguria	Bordighera	c.so Europa/via Regina Margherita	27	6	420,00	420,00
Totale					100.577,18	3.383.272,55	3.383.272,55

20A07404



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Nocciola di Giffoni IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola di Giffoni».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Nocciola di Giffoni IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola di Giffoni», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale del 5 settembre 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli



e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con nota del 4 novembre 2020 (prot. mipaaf n. 9292728) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità in data 11 agosto 2020 (prot. Mipaaf n. 9051031), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», e successive integrazioni e chiarimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei Conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Nocciola di Giffoni IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Nocciola di Giffoni»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 30 maggio 2011 al Consorzio di tutela della Nocciola di Giffoni IGP con sede legale in Giffoni Valle Piana (SA), via V. Fortunato snc, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola di Giffoni»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 marzo 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

21A00018

DECRETO 28 dicembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Oliva di Gaeta».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.


Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;



Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 2252 della Commissione del 1° dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, L 340 del 15 dicembre 2016 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta»;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 190 del 16 agosto 2017, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Oliva di Gaeta»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofruttili e cereali non trasformati» individuata all'art. 4

del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con note del 10 agosto 2020 (prot. mipaaf n. 9048126) e del 28 dicembre 2020 (prot. mipaaf n. 9399544) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo 3A PTA in data 24 agosto 2020 (prot. Mipaaf n. 9063342), e successivi chiarimenti, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione geografica protetta «Oliva di Gaeta»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Oliva di Gaeta»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 19 luglio 2017 al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP con sede legale in Itri (LT), piazza Umberto n. 3, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Oliva di Gaeta»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 19 luglio 2017 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

21A00017



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 dicembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 733).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Tenuto conto che a causa del perdurare della situazione epidemiologica, diversi Ordini delle professioni sanitarie e le Federazioni nazionali di riferimento hanno rappresentato al Ministero della salute, la necessità di differire le elezioni per il rinnovamento degli Organi delle medesime, attesi gli elevati rischi di contagio anche connessi agli spostamenti, ivi inclusi quelli per lo svolgimento delle elezioni dei predetti Ordini;

Vista la nota del Ministero della salute del 29 dicembre 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Differimento termini elezioni Ordini e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie

1. Per le motivazioni di cui in premessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il termine di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non ancora avviate ovvero già avviate e non ancora concluse, è differito al 31 gennaio 2021.

2. La durata degli organi ordinistici di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è prorogata fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non oltre il 31 gennaio 2021.

3. Sono fatte salve le elezioni degli Ordini delle professioni sanitarie già effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.


4. Gli Ordini per i quali le procedure elettorali di rinnovo degli organi siano differite possono, in ogni caso, procedere a deliberare nuove iscrizioni ovvero la cancellazione o il trasferimento degli iscritti che ne facciano richiesta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2020

Il Capo del dipartimento
BORRELLI

21A00040



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 17 dicembre 2020.

Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSALE e ANIEF in data 2 dicembre 2020. (Delibera n. 20/303).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore;

Premesso che:

l'art. 1, comma 2, lettera *d*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, per quanto riguarda l'istruzione: «l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione»;

attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero nel Comparto istruzione e ricerca è contenuta nella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché nell'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999 per il comparto della scuola, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999; nell'Accordo nazionale allegato al CCNL del 22 marzo 1996 per il personale del Comparto università - norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 4 luglio 1996) e nell'Accordo nazionale del 17 maggio 1996, allegato al CCNL, per il personale del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;

il 2 agosto 2001, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato e integrato la legge n. 146 del 1990 e reso necessario un adeguamento della disciplina descritta, è stata sottoscritta tra l'ARAN e Cgil, Cisl, Uil e Snals una pre-intesa, relativa al solo settore della scuola, sui servizi minimi essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione: pre-intesa che, tuttavia, non è mai stata recepita in un nuovo accordo né, tantomeno, è stata valutata idonea dalla Commissione di garanzia;

la Commissione, a distanza di quasi vent'anni, ha ritenuto quindi necessario sollecitare le parti sociali ad una riflessione sull'opportunità di aggiornare le regole vigenti in tutti i settori del comparto istruzione e ricerca,

con particolare riferimento a quello della scuola, anche alla luce del significativo incremento della conflittualità registrata a livello nazionale, causata, tra l'altro, dall'eccessiva frammentazione sindacale e dalla tendenza delle sigle meno rappresentative ad utilizzare lo sciopero quale strumento di accreditamento nel sistema politico e delle relazioni industriali;


in particolare, è stato osservato che, nella prassi, tali azioni di sciopero, pur non conseguendo statisticamente risultati rilevanti in termini di adesione, cagionano pregiudizi significativi alle famiglie e agli studenti, utenti del servizio, a causa dell'inadeguatezza manifestatasi nel tempo di alcune disposizioni della disciplina vigente;

ci si riferisce all'inefficacia del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, all'inidoneità delle previsioni in merito ad una corretta comunicazione all'utenza da parte dell'Amministrazione, alle difficoltà, per le istituzioni scolastiche, di adottare misure concretamente idonee a ridurre, o limitare, il pregiudizio recato all'utenza dall'astensione collettiva a causa dell'impossibilità di conoscere preventivamente l'effettiva incidenza dello sciopero sulla funzionalità del servizio, ai disservizi lamentati dagli utenti a causa di astensioni collettive incidenti sul medesimo bacino di utenza effettuate a breve distanza l'una dall'altra e, talvolta, a ridosso di festività o in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, al problema del c.d. «effetto annuncio»;

per tali motivi la Commissione ha ritenuto necessario promuovere, attraverso una serie di incontri, un tavolo unitario fra l'ARAN, il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola, al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni necessarie al raggiungimento di un nuovo accordo quanto più ampiamente condiviso fra le parti e volto ad assicurare un più equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

nel corso delle audizioni del 24 novembre 2016 e del 19 gennaio 2017, la Commissione ha illustrato alle parti sociali i punti sui quali avviare un confronto, rivolgendo a tutti gli attori l'invito ad adoperarsi per elaborare concrete proposte operative atte a superare le criticità riscontrate e ad individuare un nuovo equilibrio tra i diritti costituzionali in gioco;

le principali questioni segnalate dalla Commissione possono essere così riassunte: 1) disamina della pre-intesa del 2 agosto 2001 sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Aran; 2) possibilità di estendere le regole comuni della pre-intesa agli altri comparti nel settore della conoscenza (università, ricerca e Afam), anche in considerazione della recente istituzione del comparto unico istruzione e ricerca; per quanto concerne il solo settore della scuola: 3) ampliamento delle prestazioni indispensabili per determinate figure professionali con particolare attenzione agli ATA; 4) introduzione di brevi periodi di franchigia coincidenti con i gior-



ni di immediata ripresa delle attività didattiche (inizio anno scolastico, vacanze natalizie e pasquali), al fine di assicurare una corretta ed efficace informativa agli utenti; 5) rafforzamento degli obblighi di informazione all'utenza che fanno capo ai dirigenti scolastici, profili di responsabilità del dirigente scolastico ed eventuale previsione di un obbligo per lo stesso di indicare agli utenti le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle;

in quella sede, tutte le parti sociali hanno convenuto sulla necessità di procedere ad una revisione delle regole attualmente vigenti in caso di sciopero del personale dei comparti scuola, università, istituzioni ed enti di ricerca, pur esprimendo le proprie perplessità in ordine alle possibili soluzioni prospettate dall'Autorità quali l'ampliamento delle prestazioni indispensabili, con particolare riferimento all'obbligo di vigilanza sui minori, e all'individuazione di strumenti idonei a migliorare l'adempimento, da parte del dirigente scolastico, dei propri obblighi di informazione verso gli utenti del servizio finale;

all'esito di tali audizioni, le parti e questa Autorità (con nota prot. n. 2521 del 17 febbraio 2017) hanno concordato la sospensione del confronto in atto in considerazione dell'imminente riapertura del tavolo di contrattazione nazionale sfociato, successivamente, il 19 aprile 2018, nel nuovo CCNL istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, che, tuttavia, nulla ha previsto in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali rispetto ai precedenti accordi;

per tali ragioni, la Commissione, con nota del 18 luglio 2019, ha invitato l'ARAN a riprendere il confronto negoziale sul tema dello sciopero indicando quale termine ultimo il 31 dicembre 2019: termine che è stato poi più volte prorogato dalla Commissione, sia per garantire alle stesse un più ampio confronto su tutti i punti oggetto di discussione sia a causa dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid 19;

nel contempo, su invito della Commissione, in data 8 aprile 2020 il MIUR ha comunicato di aver approfittato dei numerosi confronti avvenuti sul delicato tema dell'informazione agli utenti per avviare un progetto di manutenzione evolutiva della procedura informatizzata di rilevazione dei dati di adesione agli scioperi, al fine di consentire la formulazione di giudizi prognostici attendibili sull'effettivo impatto di un'astensione collettiva sul servizio scolastico, attraverso l'utilizzo di due principali indicatori quali il numero dei plessi scolastici e delle classi parzialmente e/o totalmente interessate da una possibile chiusura;

con nota del 27 agosto 2020, il MIUR ha reso noto alla Commissione e a tutti gli uffici scolastici regionali l'introduzione di una nuova procedura di rilevazione dei dati di adesione allo sciopero del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, divenuto operativo già in occasione dell'astensione nazionale del comparto scuola del 24-25 settembre 2020;

in data 2 dicembre 2020, dopo una trattativa lunga e complessa, è stato sottoscritto tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF il nuovo Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca, successivamente trasmesso dall'ARAN alla Commissione, per la prescritta valutazione di idoneità, con nota del 3 dicembre 2020;

il 4 dicembre 2020 questa Commissione ha inviato il testo dell'accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro come termine ultimo per la trasmissione dello stesso il 14 dicembre 2020: parere favorevole che è successivamente pervenuto da parte di Federconsumatori il 9 dicembre 2020, la sola associazione ad aver risposto all'invito;

Considerato che:


l'Accordo del 2 dicembre 2020, allegato alla presente delibera quale parte integrante, risulta sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento;

l'art. 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di applicazione della disciplina, individuandolo nel personale dipendente dalle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca, esclusi i dirigenti;

l'intesa, dunque, ha semplificato il quadro normativo vigente accorpando per la prima volta in un unico testo organico la disciplina dei servizi pubblici essenziali nei settori scuola, università, ricerca ed AFAM, prevedendo sia delle regole comuni da rispettare in caso di astensione collettiva dalle prestazioni che previsioni particolari in materia di prestazioni indispensabili, contingente di personale ed informazione all'utenza dettate dalla peculiarità dei singoli settori interessati dallo sciopero;

per quanto riguarda l'insieme delle previsioni comuni da rispettare in caso di astensione collettiva, l'art. 11 reca una disciplina analitica e puntuale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero, nell'ottica della prevenzione del conflitto e di una possibile risoluzione delle vertenze aventi rilievo nazionale, regionale e locale e di una armonizzazione con le analoghe previsioni contenute negli accordi in materia di sciopero vigenti negli altri comparti di istruzione pubblica;

la riduzione del termine di preavviso minimo da quindici a dieci giorni, di cui all'art. 10, comma 1, mira ad una rideterminazione più funzionale dei termini previsti dalla previgente disciplina, almeno con riferimento al settore scuola, ed assicura alle amministrazioni un lasso di tempo sufficiente per ottemperare agli adempimenti relativi agli obblighi di informazione all'utenza e alla predisposizione del contingente di personale da esonerare in occasione di uno sciopero, rispettando quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;



l'ampliamento dell'intervallo minimo tra le azioni di sciopero a dodici giorni liberi (a fronte dei sette originariamente previsti nel settore della scuola e dei dieci per quelli dell'università e la ricerca), di cui all'art. 10, comma 4, lettera *d*), evita l'eccessiva concentrazione delle astensioni che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, salvaguardando, in tal modo, il diritto degli utenti di usufruire, con una certa continuità, del servizio pubblico;

l'art. 10, comma 4, lettere *a*), *b*) e *c*) stabilisce precisi limiti di durata temporale in relazione sia alla prima azione di sciopero, che avrà la durata massima di un'intera giornata, sia agli scioperi successivi ai primi, che avranno la durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore), nonché per gli scioperi brevi, fatta eccezione per la previsione relativa al solo settore scuola di cui al comma 6, lettera *b*), secondo il quale gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative o di ciascun turno per il personale ATA, e per quella relativa al personale AFAM di cui al comma 10, lettera *a*);

l'introduzione dei periodi di franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi, prevista dall'art. 10, commi 6, lettera *f*), 7 lettera *d*) e 9 concede più ampi margini di garanzia del servizio a tutela degli utenti ed è necessaria ai fini del perseguimento di un effettivo contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti costituzionali degli utenti;

in relazione a tale previsione, appaiono particolarmente significative le misure di garanzia del servizio scolastico introdotte dall'art. 10, comma 6, lettera *f*), che prevede un primo periodo di franchigia in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico (tra il 1° e il 5 settembre) al fine di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'avvio delle attività didattiche, nonché due ulteriori periodi di franchigia che sono stati individuati nei tre giorni successivi la ripresa dell'attività didattica dopo la pausa natalizia e pasquale: tali misure, nel complesso, consentono di rimediare alla grave lacuna di cui al precedente Accordo del 1999, che nulla prevedeva in materia e, nel contempo, offrono un efficace rimedio contro i disagi lamentati dagli utenti per la proliferazione di azioni di sciopero a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico e di alcune festività: tempistica che, peraltro, non consentiva al dirigente scolastico di fornire all'utenza una adeguata informazione;

l'art. 10, comma 11, stabilisce che, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, le parti si impegneranno ad introdurre lo sciopero «virtuale», quale forma di astensione dalla prestazione di lavoro alternativa a quella ordinaria, definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali, con evidenti effetti benefici per l'utenza;

per quanto riguarda le istituzioni scolastiche ed educative, l'art. 2 individua in maniera analitica i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori costituzionalmente tutelati;

il contingente del personale docente, educativo ed ATA necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili, nonché le relative figure professionali esonerate dallo sciopero, sono determinati secondo i criteri generali indicati nell'art. 3, primo comma. Il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei medesimi sono demandati ad appositi protocolli d'intesa che il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative dovranno sottoscrivere presso ogni istituzione scolastica entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;

all'art. 3, comma 5, viene prevista un'accurata informazione all'utenza da parte del dirigente scolastico, che deve comprendere l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti nonché quelli di cui si prevede l'erogazione anche sulla base delle adesioni volontarie precedentemente comunicate;

tale previsione, peraltro contenuta anche nell'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, offre una soluzione efficace al problema dell'informazione agli utenti che sino ad oggi veniva formulata dai dirigenti scolastici in termini così generici da impedire qualsiasi ragionevole valutazione prognostica circa l'effettivo impatto dell'astensione collettiva e, in ultima analisi, circa la possibilità/probabilità di fruire in concreto del servizio il giorno dello sciopero: una situazione, questa, non accettabile in un comparto in cui tanto i dati sulla rappresentatività delle sigle sindacali quanto quelli sulle adesioni alle azioni di sciopero e, almeno a partire dal 2020, sulla concreta incidenza delle stesse sul servizio sono oggetto di rilevamento e misurazione ad opera del MIUR;

l'importanza di tale assunto è stata già ampiamente rappresentata con la delibera del 26 febbraio 2015, n. 15/26 «la diffusione dei dati di cui all'art. 5 mediante l'utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante»; la medesima delibera ha sottolineato che «tale modalità accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l'accessibilità totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto più necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali», ravvisando «la necessità di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidità, ad informazioni ritenute utili»;



in una diversa visuale, è risultato evidente, in questi anni, come a scioperi proclamati da sigle poco rappresentative sia stata talvolta data dalla stampa un'eccessiva e ingiustificata risonanza mediatica causando confusione e allarme negli utenti; la comunicazione agli organi di stampa da parte del MIUR e della Funzione pubblica, prevista all'art. 10, comma 3, circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate, costituisce un'indubbia novità e offre una prima soluzione a tale problema assicurando una corretta informazione all'utenza ed evitando il c.d. «effetto annuncio»;

sempre nel settore della scuola, assume un'importanza centrale l'art. 10, comma 6, lettera a), ultimo periodo, nel quale è previsto un ampliamento delle misure atte a rafforzare l'effettiva continuità del diritto all'istruzione e all'attività educativa, prevedendo, oltre alle prestazioni indispensabili da garantire indicate nell'art. 2, un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate dal personale (docente ed ATA) nel corso di ciascun anno scolastico, differenziato a seconda del grado di istruzione: quaranta ore nelle scuole materne e primarie e sessanta negli altri ordini e gradi di istruzione;

nella disposizione sopra richiamata è stata altresì introdotta, in via sperimentale, una clausola generale di chiusura in base alla quale viene in ogni caso, assicurata, nell'anno scolastico, l'erogazione per ciascuna classe di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario scolastico complessivo;

tale clausola sperimentale è accompagnata, all'art. 12, dall'assunzione del preciso impegno delle parti sociali a rivedersi qualora la stessa si dimostri nella prassi non in grado di garantire un ragionevole contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco, anche tenendo conto dei dati raccolti attraverso la nuova procedura di monitoraggio introdotta dal MIUR, volta, come detto, a rilevare il numero di classi e plessi scolastici chiusi in conseguenza dello sciopero; a tale fine viene istituita una commissione paritetica composta da ARAN e organizzazioni sindacali che rappresenta un importante strumento di confronto e di coordinamento fra tutte le parti sociali coinvolte al fine di ridurre e contenere i relativi disservizi e assicurare l'effettività della nuova disciplina contrattuale;

infine, nell'art. 10, comma 5, è previsto che i dirigenti scolastici siano tenuti ad adottare le misure organizzative utili a garantire l'erogazione del servizio anche in caso di sciopero, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali: una disposizione, questa, finalizzata sia a consentire una più agile riprogrammazione del servizio sia a stimolare i dirigenti ad individuare misure organizzative idonee a mitigare l'impatto dell'astensione collettiva sugli utenti, assicurando, ove possibile, la continuità del servizio;

per quanto riguarda il settore dell'università e le aziende ospedaliere universitarie, l'art. 4 individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali, nonché la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, mentre le modalità di individuazione dei

contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare in caso di sciopero, sono demandate dall'art. 5 ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;

l'art. 6 elenca i servizi pubblici da considerare essenziali negli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 13 luglio 2016, garantendo, in caso di sciopero, la continuità delle prestazioni indispensabili individuate al comma 2, lettere A, B, C, D, E ed F;

per quanto concerne l'individuazione dei contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare in caso di sciopero degli enti di ricerca, nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione degli stessi, tenendo conto della peculiarità dell'attività svolta e delle condizioni di sicurezza, l'art. 7 demanda ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;


l'art. 8 individua, per la prima volta, i servizi pubblici da considerare essenziali per le istituzioni di alta formazione (AFAM), con particolare riferimento alla continuità del diritto all'istruzione, nonché le prestazioni indispensabili da garantire al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionalmente tutelati, prevedendo al comma 2, lettera a1), lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche nell'intero anno accademico e, in ogni caso, in misura tale da non pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento ove previsto per la validità del corso;

l'art. 9, invece, rinvia ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo per l'individuazione dei contingenti di personale amministrativo e tecnico, suddivisi per area, e dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire le prestazioni necessarie;

nel suo complesso, il testo recepisce, in maniera sostanziale, le richieste avanzate dalla Commissione con nota del 18 luglio 2019 ed esplicitate nei precedenti e successivi incontri con l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca;

l'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno mostrato un indiscutibile senso di responsabilità e di disponibilità nel ricercare, attraverso un percorso quanto più ampiamente condiviso, anche su impulso della Commissione e con il proficuo supporto del MIUR, le condizioni per il raggiungimento di un accordo sulle procedure di raffreddamento e sulle ulteriori misure da garantire in caso di astensione collettiva più rispondente alle attuali esigenze dell'utenza, pur nel rispetto del diritto di sciopero, nel suo nucleo essenziale;

resta l'impegno di tutti i soggetti coinvolti a collaborare al fine di assicurare che all'art. 10, comma 6, lettera a), sia assicurata piena effettività, anche valutando l'op-



portunità di adottare nei plessi scolastici gli strumenti di rilevazione ritenuti a tale fine adeguati, nonché a vigilare sulla concreta idoneità del sistema di limiti e garanzie istituito a realizzare il contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco;

in questo senso, risulta altresì significativa la creazione di una commissione paritetica e l'instaurazione di tavoli di confronto e monitoraggio permanente volti, nel loro complesso, a conferire all'accordo un carattere dinamico, non più statico, consentendo l'eventuale ripensamento e adeguamento delle disposizioni considerate «sperimentali» ai mutamenti tecnologici, economici e sociali che potranno intervenire nel corso del tempo;

Rilevato che l'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Dispone

la trasmissione della presente delibera all'ARAN, alle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF, al MIUR, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione di garanzia.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2020

Il Presidente: SANTORO-PASSARELLI

ALLEGATO

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Sommario

- Art. 1. Campo di applicazione e finalità.
- Art. 2. Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative.
- Art. 3. Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative.
- Art. 4. Servizi pubblici essenziali per le università e le AOU.
- Art. 5. Contingenti di personale per università e le AOU.

- Art. 6. Servizi pubblici essenziali negli enti di ricerca.
- Art. 7. Contingenti di personale negli enti di ricerca.
- Art. 8. Servizi pubblici essenziali nell'AFAM.
- Art. 9. Contingenti di personale nell'AFAM.
- Art. 10. Norme da rispettare in caso di sciopero.
- Art. 11. Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
- Art. 12. Clausola sperimentale.
- Art. 13. Norme finali.

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca, da ultimo elencate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e confederazioni sindacali.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali:

a) a livello di comparto;

b) a livello nazionale con riferimento a tutte le amministrazioni o istituzioni ricomprese in ciascuna delle diverse tipologie indicate nei successivi articoli 2, 4, 6 e 8;

c) a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più amministrazioni o istituzioni di un territorio o di una grande ripartizione geografica;

d) a livello di sede decentrata di amministrazioni articolate sul territorio, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più sedi di un territorio.

Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

5. Nel presente accordo con il termine «istituzioni scolastiche, educative o di alta formazione» si intendono:

I. le «istituzioni scolastiche ed educative» che sono: le scuole statali di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative;

II. le «istituzioni di alta formazione», che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche - (ISIA), i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

6. Il riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come legge n. 146/1990.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative sono:

a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 146/1990;

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;



c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b) e c) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati.

A) Istruzione scolastica:

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

B) Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone:

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.

C) Attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico:

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.

D) Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento:

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art. 3.

Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative

1. I contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:

a) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: docente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lettere d) ed e), assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a2), è indispensabile la presenza della seguente figura professionale: collaboratore scolastico;

c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a3), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: collaboratore scolastico, educatore, infermiere;

d) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;

e) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b2), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: cuoco e/o collaboratore scolastico;

f) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse;

g) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c2), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico e dei servizi;

h) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.

2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, individuano, in un apposito protocollo di intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

3. Il protocollo d'intesa di cui al comma 2 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il dirigente scolastico emana un regolamento, nel rispetto del comma 1. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in ordine alla sottoscrizione del protocollo di intesa o al regolamento di cui sopra, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, del presente accordo.

4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via e-mail, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;

b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lettera a).

6. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano — anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 — i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione



allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 4.

Servizi pubblici essenziali per le università e le AOU

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le università, le istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere-universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono:

- a) istruzione universitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati.

A. Istruzione universitaria:

- a1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- a2) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;
- a3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione.

B. Assistenza sanitaria:

- b1) assistenza d'urgenza:
 - a. pronto soccorso, medico e chirurgico;
 - b. rianimazione, terapia intensiva
 - c. unità coronariche;
 - d. assistenza ai grandi ustionati;
 - e. emodialisi;
 - f. prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
 - g. medicina neonatale;
 - h. servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
 - i. servizio trasporti infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento;

b2) assistenza ordinaria:

- a. servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- b. unità spinali;
- c. prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- d. assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- e. assistenza, anche domiciliare e in casa protetta, ad anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti, ivi compresa l'igiene personale;
- f. nido e assistenza neonatale;
- g. attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento;

b3) attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- a. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;

b. servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;

c. raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, secondo la legislazione vigente;

d. servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;

e. attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

C. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante:

c1) sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

c2) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

D. Protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio:

d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

d2) attività previste nei piani di protezione civile;

d3) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.

E. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

e1) attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;

e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F. Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art. 5.


Contingenti di personale per università e le AOU

1. Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.

2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.

3. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).

4. In conformità ai regolamenti di cui al comma 2, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 4, ove possibile con criteri di rotazione, i



nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 6.

Servizi pubblici essenziali negli enti di ricerca

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali negli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 13 luglio 2016 sono:

- a) attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;
- b) sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemporaneamente l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati.

A. Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica:

a1) attività relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della sicurezza pubblica.

B. Sicurezza e prevenzione sul lavoro:

b1) attività relative a situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro.

C. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante:

c1) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicitate attività di ricerca scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materiali fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;

c2) salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalità difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche.

D. Protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio:

d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

d2) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;

d3) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorità preposte alla protezione civile, con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità;

d4) attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;

d5) attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;

d6) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;

d7) attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;

d8) controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti.

E. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti:

e1) attività connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi essenziali;

e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti;

e3) attività connessa alla sicurezza e funzionamento dei servizi gestione delle infrastrutture informatiche e delle banche dati per non compromettere la funzionalità e la continuità degli stessi.

F. Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione dei singoli enti, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art. 7.

Contingenti di personale negli enti di ricerca

1. Gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte in turno continuativo e del personale che in ogni contingenza deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.

3. I protocolli di cui al comma 1 possono prevedere, qualora riguardino enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero enti con più sedi periferiche autonome, che in tale ambito siano concordate modalità particolari per adattare alle esigenze locali l'articolazione dei contingenti e la loro suddivisione in livelli e profili professionali fermi restando i contingenti complessivi per profilo professionale definiti in sede nazionale.

4. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).

5. In conformità ai regolamenti di cui al comma 2, gli enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 6, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 8.

Servizi pubblici essenziali nell'AFAM

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le istituzioni di alta formazione sono:

a) istruzione, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 146/1990;

b) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;



c) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati.

A. Istruzione:

a1) lezioni, esercitazioni e seminari, nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche nell'intero anno accademico e, in ogni caso, in misura tale da non pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento ove previsto per la validità del corso;

a2) esami di profitto e di diploma; in particolare vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione o necessari per il conseguimento dei diplomi ai vari livelli;

a3) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di studio per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna istituzione; vanno in ogni caso salvaguardati gli esami di ammissione ai corsi;

a4) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione;

a5) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento delle attività di cui alle lettere precedenti.

B. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

b1) attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;

b2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

C. Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

c1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art. 9.

Contingenti di personale nell'AFAM

1. Le istituzioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale amministrativo e tecnico, suddivisi per area, e dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.

2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.

3. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).

4. In conformità ai regolamenti di cui al comma 2, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 8, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 10.

Norme da rispettare in caso di sciopero

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. La proclamazione, la revoca, la sospensione o il rinvio degli scioperi devono essere comunicati:

a) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b): alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'istruzione - Gabinetto del Ministro - e/o al Ministero dell'università e della ricerca - Gabinetto del Ministro;

b) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera c): alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica nonché alle amministrazioni o enti o istituzioni con le quali si ha la vertenza ovvero, nel caso di azioni che riguardino più istituzioni scolastiche presenti in un territorio o in una grande ripartizione geografica, alle competenti direzioni scolastiche regionali del Ministero dell'istruzione;

c) nel caso di vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera d): agli uffici periferici coinvolti.

3. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, i soggetti di cui al comma 2 che ricevono la comunicazione sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa dell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate. Analoga comunicazione è effettuata dagli stessi soggetti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 11, comma 10.

4. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;

c) gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata — possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lettera b) e dal comma 10, lettera a); l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;

d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in dodici giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;

e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;

f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;



5 I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a dodici giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;

b) in deroga a quanto previsto al comma 4, lettera c), nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata — possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:

dal 1° al 5 settembre;

nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

7. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle strutture sanitarie universitarie sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

a) per le prestazioni indispensabili relative alla «Assistenza sanitaria d'urgenza» di cui all'art. 4, lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;

b) per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi; ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata di amministrazione con i regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, in quanto necessari;

c) in deroga a quanto previsto dal comma 4, lettere b), non possono essere indetti scioperi di durata superiore a una giornata lavorativa;

d) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:

nel mese di agosto;

dal 23 dicembre al 7 gennaio;

nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

8. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, nelle università, qualora il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

9. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, negli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione non possono essere proclamati scioperi:

nel mese di agosto;

dal 23 dicembre al 7 gennaio;

nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

10. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore dell'alta formazione artistica e musicale, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle istituzioni di alta formazione sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

a) in deroga a quanto previsto al comma 4, lettera c), nelle istituzioni di alta formazione gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata — possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di servizio per il personale amministrativo; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a1); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;

b) gli scioperi effettuati in concomitanza con le immatricolazioni o iscrizioni ai corsi dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento alle date previste come terminali;

c) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

11. Il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero «virtuale», definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.


Art. 11.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto istruzione e ricerca.

2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

3. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti sindacali di rilievo nazionale, ivi compresi — per i settori scuola e AFAM — quelli inerenti alla contrattazione integrativa a livello nazionale, si svolgono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



4. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la prefettura del capoluogo di regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la prefettura della provincia interessata.

5. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l'apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990.

6. Con le stesse procedure e modalità di cui ai commi precedenti, nel caso di controversie regionali, provinciali o locali, i soggetti di cui al comma 4 provvedono alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, legge n. 146/1990.

7. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti di cui ai commi 3 e 4 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito ai commi 5 e 6.

8. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 5 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 6, una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi.

9. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 5 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

10. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alle precettazioni.

11. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

12. Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l'obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 12.

Clausola sperimentale

1. L'art. 10, comma 6, lettera a), ultimo periodo si configura come clausola sperimentale volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti.

2. Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione ha avviato nel presente anno scolastico una procedura di monitoraggio delle azioni di sciopero volta a verificarne gli impatti nelle singole istituzioni scolastiche ed educative, è istituita una Commissione — composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero dell'istruzione — che valuterà sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all'anno scolastico 2020-2021, se la clausola sperimentale di cui al comma 1 possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all'istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticità, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo.

Art. 13.

Norme finali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli articoli 4 e 9 della legge n. 146/1990.

2. È altresì confermata la procedura prevista dall'art. 13, comma 1, lettera h, della legge n. 146/1990.

20A07403



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Con determina n. aRM - 264/2020 - 2806 del 24 dicembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione della confezione del medicinale per uso umano di seguito riportato, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: MUSCORIL;
confezione: 042567026;
descrizione: «4 mg capsule rigide» 20 capsule;
Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07405

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc».

Con determina n. aRM - 265/2020 - 3252 del 24 dicembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Farmed S.r.l., l'autorizzazione all'importazione della confezione del medicinale per uso umano di seguito riportato, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: NORVASC;
confezione: 043264011;
descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse 027428022;
Paese di provenienza: Ungheria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07406

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan».

Con determina n. aRM - 266/2020 - 3810 del 24 dicembre 2020 è stata revocata, su rinuncia della New Pharmashop S.r.l., l'autorizzazione all'importazione della confezione del medicinale per uso umano di seguito riportato, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: EFFERALGAN;
confezione: 042903031;
descrizione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07407

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Centrient».

Con la determina n. aRM - 267/2020 - 3682 del 24 dicembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Centrient Pharmaceuticals Netherland B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottolencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ROSUVASTATINA CENTRIENT:

confezione: 044218042;
descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
confezione: 044218030;
descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
confezione: 044218028;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
confezione: 044218016;
descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07408

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tanturb».

Con la determina n. aRM - 268/2020 - 3013 del 24 dicembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sigillata Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottolencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TANTURB;
confezione: 043729019;
descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07409

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «CAPD 17», «CAPD 18» e «CAPD 19».

Estratto determina AAM/PPA n. 800/2020 del 29 dicembre 2020

Autorizzazione della variazione: è autorizzata la seguente variazione relativa alle specialità medicinali CAPD 17 (A.I.C. n. 029491) CAPD 18 (A.I.C. n. 029492) CAPD 19 (A.I.C. n. 029493) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

Variazione tipo II C.I.4: modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle rispettive sezioni del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a.

Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/615.


Codice pratica: VC2/2019/289.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana



e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A07410

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morfina Solfato Ethypharm».

Con la determina n. aRM - 269/2020 - 2352 del 24 dicembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ethypharm, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MORFINA SOLFATO ETHYPHARM;
confezione: 047156017;

descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07411

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006576/XVJ(53) del 10 dicembre 2020, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «cartuccia 76/62 HE con SIL6+2 e SIL78», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07372

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006578/XVJ(53) del 10 dicembre 2020, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato: «cartuccia 76/62 HE (MOD.79) con SIL6+2 e senza spoletta», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07373

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008378/XVJ(53) del 10 dicembre 2020, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «polvere di lancio SIL RTP6», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07374

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008676/XVJ(53) del 10 dicembre 2020, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato: «cartuccia 76/62 clearing charge con SIL6+2 e IM54», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07375



Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008677/XVJ(53) del 10 dicembre 2020, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km 5,200, l'esplosivo denominato «cartuccia 76/62 clearing charge con SIL6+2 e SIL78», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07376

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008681/XVJ(53) del 10 dicembre 2020, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km. 5.200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto come indicato:

«cartuccia 76/62 HE (MOD.79) con SIL78 e VTPA SIL76»: I categoria;

«cartuccia 76/62 HE (MOD.79) con SIL78 e senza spoletta»: I categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07377

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008397/XVJ(53) del 10 dicembre 2020, su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «electric squib 3306 B01», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo B, di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07378

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013036/XVJ/CE/C del 10 dicembre 2020, l'esplosivo denominato «Rioprime 25» o «SWG-Primer» o «APB-25» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0042 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «BAM» in data 19 maggio 2004.

Per il citato esplosivo il sig. Roberto Toso, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Pravisani S.p.a., con stabilimento sito in Sequals (PN), loc. Prati del Sbriss, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.2841/02 del 17 dicembre 2003 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 19 giugno 2019, rilasciati dall'organismo notificato «BAM».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Maxam Deutschland GmbH.» presso lo stabilimento sito in Doberschau Gaußig (Germania).

Tale prodotto esplodente è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07379

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013365/XVJ/CE/C del 10 dicembre 2020, le polveri denominate «polvere nera/black powder Parente/L» e «polvere nera/black powder Parente/L1» sono classificate nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0027 1.1D assegnato dall'organismo notificato «Konstrukta» in data 15 novembre 2019.

Per i citati esplosivi il sig. Parente Davide, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Parente Fireworks Group S.r.l.» con stabilimento in Melara (RO), ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo EXP 1395-0036/2019 del 15 novembre 2019 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del prodotto (Modulo «E») del 2 dicembre 2019, rilasciati dall'organismo notificato «Konstrukta».

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Parente Fireworks Group Srl» presso il proprio stabilimento sito in Melara, Rovigo (Italia).

Tali prodotti esplodenti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.



Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A07380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 335/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 3 dicembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014592/GEO-L-172 del 30 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 335/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 3 dicembre 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 12,00 pro-capite.

21A00047

Approvazione della delibera n. 53/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 23 aprile 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014620/MED-L-141 del 31 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 53/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 23 aprile 2020, concernente modifiche al regolamento del Fondo di previdenza generale ed al regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, in materia di tutela degli iscritti deceduti in attività a causa del COVID-19.

21A00048

Approvazione della delibera n. 54/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 23 aprile 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014619/MED-L-142 del 31 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 54/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 23 aprile 2020, concernente emergenza COVID-19 in materia di tutela degli iscritti affetti da immunodepressione.

21A00055

Approvazione della delibera n. 8 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 25 novembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014567/FAR-L-133 del 29 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8 adottata dal consiglio nazionale dell'ENPAF in data 25 novembre 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 9,00 pro-capite.

21A00057

Approvazione della delibera n. 10/2020 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 26 novembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014564/BIO-L-68 del 29 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/2020 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 26 novembre 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a euro 103,29 pro-capite.

21A00058

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-08) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 2 *

€ 1,00

